



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 562-B

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

29/01/2026 - 03:32

Indice

1. DDL S. 562-B - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 562-B	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	15
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 273(pom.) del 28/01/2026	16
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 274(pom.) del 28/01/2026	17

1. DDL S. 562-B - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 562-B

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Iter

28 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.562	approvato
C.1805	approvato con modificazioni
S.562-B	in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#)

Cofirmatari

[Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az\)](#), [Massimiliano Romeo \(LSP-PSd'Az\)](#), [Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#), [Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#), [Stefano Borghesi \(LSP-PSd'Az\)](#), [Claudio Borghi \(LSP-PSd'Az\)](#), [Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#), [Maria Cristina Cantu' \(LSP-PSd'Az\)](#), [Gian Marco Centinaio \(LSP-PSd'Az\)](#), [Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)](#), [Massimo Garavaglia \(LSP-PSd'Az\)](#), [Antonino Germana' \(LSP-PSd'Az\)](#), [Tilde Minasi \(LSP-PSd'Az\)](#), [Elena Murelli \(LSP-PSd'Az\)](#), [Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az\)](#), [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#), [Stefania Pucciarelli \(LSP-PSd'Az\)](#), [Nicoletta Spelgatti \(LSP-PSd'Az\)](#), [Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#), [Elena Testor \(LSP-PSd'Az\)](#), [Paolo Tosato \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **23 gennaio 2026**; annunciato nella seduta n. 385 del 27 gennaio 2026.

Classificazione TESEO

ITINERARI TURISTICI, BENI CULTURALI ED ARTISTICI

Articoli

TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.1), BASI DI DATI (Art.2), CARTE GEOGRAFICHE (Art.2), MINISTERO DEL TURISMO (Artt.2, 3, 4, 5, 6, 7), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 3, 4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 4), PROGRAMMI E PIANI

(Art.5), STUDI E RICERCHE (Art.6), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.6), INFORMAZIONE (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 28 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente** il 27 gennaio 2026. Annuncio nella seduta n. 385 del 27 gennaio 2026.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 562-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 562-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTI , PAGANELLA , ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESSI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MINASI , MURELLI , PIROVANO , POTENTI , PUCCIARELLI , SPELGATTI , STEFANI , TESTOR e TOSATO**

(v. Stampato n. 562)

approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2024

(v. Stampato Camera n. 1805)

modificato dalla Camera dei deputati il 22 gennaio 2026

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 2026

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, **delle lagune e dei laghi**, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità **o con ridotta mobilità**.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità **o con ridotta mobilità**; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici

internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruttore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

- a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
- b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
- d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede

all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della

nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 **annui** per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia;

5. Per il **funzionamento** della banca dati è **autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.**

6. *Identico.*

7. **Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.**

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, **eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club**

- b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(*Tavolo permanente per i cammini d'Italia*)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro

alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;

b) *identica*;

c) *identica*;

3. La cabina di regia è composta da **un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4**, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 4.

(*Tavolo permanente per i cammini d'Italia*)

Identico.

del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le *Identico*. priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

Art. 5.

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

Art. 6.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

Identico.

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 **annui** per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, **comma 7**, pari a euro 1.000.000 per l'anno **2026** e a euro 500.000 per ciascuno degli anni **2027 e 2028**, si provvede mediante corrispondente riduzione **del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.**

2. Agli oneri derivanti **dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2**, pari a euro 1.000.000 **per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2026-2028**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2026**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. *Identico.*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59837

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 273(pom.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
273^a Seduta (1^a pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione l'Atto Senato n. 562-B, recante "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia", approvato, con modificazioni, dall'altro ramo del Parlamento.

Come già comunicato per le vie brevi ai Rappresentanti dei Gruppi in Commissione, propone di esaminarlo immediatamente e, a tal fine, di convocare un'ulteriore seduta alle ore 13,35, con conseguente integrazione dell'ordine del giorno già diramato con la discussione del disegno di legge 562-B.

Conviene la Commissione.

**CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE
DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Come appena stabilito, il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 13,35. Avverte altresì che l'ordine del giorno già diramato è integrato con la discussione, in sede redigente, dell'Atto Senato n. 562-B.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 274(pom.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
274^a Seduta (2^a pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI subordina l'accoglimento degli atti di indirizzo G/1735/1/7 e G/1735/2/7 a riformulazioni di cui dà lettura.

Il PRESIDENTE relatore si esprime in senso conforme al Rappresentante del Governo.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), cofirmataria degli atti di indirizzo, dichiara di non poter accogliere le suddette proposte di riformulazione ed insiste per la votazione di entrambe.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/1735/1/7 e G/1735/2/7 sono, quindi, posti separatamente in votazione e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, su quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su quelli ad esso aggiuntivi.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, identico agli emendamenti 1.3 e 1.4, richiama le considerazioni svolte in sede di illustrazione dello stesso per ribadire la contrarietà del suo Gruppo ai contenuti dell'articolo 1, che costituisce il nucleo del provvedimento in esame.

In particolare, rimarca che la richiesta del consenso informato preventivo alle famiglie per lo svolgimento di attività attinenti ai temi della sessualità, a suo parere, lede profondamente il rapporto scuola-famiglia come delineato dal vigente Patto di corresponsabilità e rappresenta un *vulnus* all'autonomia dell'insegnamento.

La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.3, dichiara di condividere le considerazioni della senatrice D'Elia ed esprime la sua netta contrarietà

all'impianto ispiratore del provvedimento in esame.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono respinti.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.6, rilevando che esso propone la sostituzione dell'intero articolo 1 per introdurre lo svolgimento di un'educazione alla sessualità, all'affettività e al rispetto delle differenze con modalità adeguate all'età dei bambini e dei ragazzi.

Con l'occasione, ribadisce il suo rammarico per il mancato proseguimento dell'esame in Commissione dei disegni di legge, già incardinati, che hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione all'affettività nel sistema scolastico, peraltro già calendarizzati dall'Assemblea.

Reputa, altresì, che la disciplina che si intende introdurre con il provvedimento in titolo sconfessi i principi della Convenzione di Istanbul, che invita gli Stati parti ad includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e del reciproco rispetto, con modalità appropriate al livello cognitivo degli allievi.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono respinti.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8, richiama l'attenzione su una ulteriore proposta di sostituzione dell'articolo 1, che - tenendo conto, a suo giudizio, delle preoccupazioni della maggioranza - assicura alle famiglie un'informazione trasparente e partecipata in merito a tutte le attività educative concernenti i temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità, senza tuttavia ledere l'autonomia della scuola.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono respinti.

Con votazione congiunta, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.10 e 1.11, così come, con successiva votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 1.12 e 1.13.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.6.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, chiarisce che l'intento della proposta in esame è quello di rendere meno rigide le disposizioni sul consenso informato preventivo, trasformando, per le istituzioni scolastiche, l'obbligo di richiesta in una facoltà.

Precisa che la suddetta proposta di modifica muove dal convincimento che l'imposizione alla scuola del suddetto obbligo sia lesiva della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.30. Chiarisce che esso, nel prevedere la comunicazione alle famiglie delle finalità educative e didattiche delle attività, in luogo della messa a loro disposizione del materiale didattico, non risponde a un intento meramente ostruzionistico, che ritiene comunque più che motivato con riferimento a un provvedimento che, a suo parere, avrà conseguenze tragiche nel mondo della scuola e che, fin da ora, sta inibendo il proseguimento di progetti educativi in corso.

Dichiara nello specifico la sua assoluta contrarietà a prevedere la messa a disposizione del materiale didattico alle famiglie, tenuto conto che esse non sono titolate ad esprimere giudizi sui materiali didattici né hanno le competenze per farlo. Paventa che la disposizione su cui la proposta emendativa intende intervenire possa introdurre un pericoloso principio applicabile anche con riferimento ad altre materie, ponendo a rischio la libertà e l'autonomia della scuola e degli insegnanti, cioè dei soggetti che detengono le competenze per selezionare i materiali didattici.

Al riguardo, richiama la Commissione ad assumersi le sue responsabilità sulle conseguenze che potrebbero derivare dalle disposizioni in esame.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel dichiararsi favorevole all'emendamento in esame, ritiene che il Governo e la maggioranza non possano trasferire dalla scuola alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento, peraltro su temi in grado di generare rilevanti, quando non addirittura drammatici, risvolti sociali.

Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei commissari sulle proposte di cui è promotrice la senatrice Aloisio, intese a portare nell'insegnamento scolastico i temi della sessualità, dell'affettività e

dell'emotività.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.30, pone in evidenza che il trasferimento sulle famiglie della responsabilità di valutare i materiali didattici determinerà inevitabilmente risposte diverse da parte delle famiglie, che difficilmente la scuola riuscirà a gestire.

Auspica, quindi, da parte della maggioranza una ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.34, domanda la motivazione del parere contrario espresso sullo stesso, ritenendo incomprensibile il rifiuto di specificare nel testo che le attività attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere coerenti con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO).

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) chiede che l'emendamento 1.34 - peraltro simile all'emendamento 1.33, di sua iniziativa, appena respinto - sia accantonato in attesa di ricevere la motivazione del parere contrario espresso.

Il PRESIDENTE, d'intesa con il sottosegretario Paola FRASSINETTI, la quale si riserva di svolgere con rapidità gli approfondimenti richiesti, accolta la suddetta richiesta, accantonando l'emendamento 1.34. Pone indi distintamente in votazione gli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37, che la Commissione respinge. La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.38, esorta la maggioranza, in nome del principio bicamerale, a rimettere in discussione il provvedimento in esame, sebbene già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Con riferimento all'emendamento in esame, ritiene incomprensibile, anche dal punto di vista della maggioranza, il rifiuto di accogliere una proposta che prevede che la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) sia preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, che la Commissione respinge.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.46, rileva criticamente che anche la tempistica imposta alle scuole per la richiesta del consenso informato incide negativamente sul rapporto dialogico tra la scuola e le famiglie, rischiando di provocare attriti e incomprensioni.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene in senso favorevole all'emendamento 1.53, che - precisa - è diretto ad assicurare che gli studenti che si astengono dalla frequenza delle attività attinenti ai temi della sessualità ed affettività partecipino ad attività afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai *media* e all'informazione.

Concordando con quanto posto in evidenza dalla senatrice Cattaneo, esprime preoccupazione per le situazioni di disparità nelle quali potranno venire a trovarsi gli studenti in ragione delle diverse risposte delle loro famiglie. Ritiene, al riguardo, che la previsione di specifiche attività alternative sia indispensabile al fine di almeno attenuare le disparità che inevitabilmente si produrranno.

Chiede, infine, motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara che tutti i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle intendono aggiungere le rispettive firme all'emendamento 1.53.

Nell'unirsi alla richiesta di motivazione della senatrice D'Elia, reputa indispensabile e prioritario chiarire in quali attività saranno impegnati gli studenti che, in ragione del mancato consenso delle famiglie, non potranno partecipare alle attività attinenti ai temi della sessualità.

Anche la senatrice [SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento in esame. Condivise le considerazioni dei colleghi, domanda che la proposta emendativa in esame, in assenza di motivazione del parere contrario, sia accantonata.

D'intesa con il rappresentante del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#) accantona l'emendamento 1.53.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.57 e 1.58.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.59 e 1.60, nonché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.61 e 1.62.

Su sollecitazione delle senatrici [D'ELIA \(PD-IDP\)](#) e [SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#), il rappresentante del GOVERNO fa presente di non disporre delle motivazioni dei pareri contrari espressi sugli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65.

Le senatrici [SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#) e [D'ELIA \(PD-IDP\)](#) ne chiedono pertanto l'accantonamento, quest'ultima, in particolare, ribadendo, sulla base di quanto proposto con l'emendamento 1.65, la necessità di definire, con linee guida ministeriali, la tipologia delle attività alternative, a tutela del principio di uguaglianza su cui deve fondarsi la gestione della scuola pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie le suddette richieste e accantona gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65. Pone poi in votazione gli emendamenti 1.66, 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.71, deplora che si intenda impedire alla scuola di svolgere, in un contesto di uguaglianza, le sue funzioni di insegnamento, innescando un sistema nel quale le famiglie, tra loro infinitamente diseguali, finiscono per assumere un ruolo e una responsabilità che prevalgono su quelli della scuola.

Gli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73 sono, quindi, posti separatamente ai voti e respinti.

Nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.74, la senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), rilevato che in sede di discussione generale sono soliti intervenire esclusivamente i rappresentanti dei Gruppi di opposizione, lamenta che sul provvedimento in esame, come del resto su altri disegni di legge, sia mancato un vero e proprio dibattito. Entrando poi nel merito della proposta emendativa, stigmatizza che la maggioranza intenda escludere la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dallo svolgimento di attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità.

La senatrice [BUCALO \(FdI\)](#), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.74, esprime il suo assoluto disaccordo con detta proposta.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.74 e 1.75, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.76, 1.77 e 1.78.

Su richiesta delle senatrici [SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#) e [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), il [PRESIDENTE](#) accantona gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, mentre pone distintamente ai voti gli emendamenti 1.82 e 1.83, che la Commissione respinge.

Con votazione congiunta, la Commissione respinge altresì gli identici emendamenti 1.84 e 1.85, nonché, con votazioni distinte, gli emendamenti 1.86 e 1.87.

La senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), nell'esprimersi in senso favorevole all'emendamento 1.88, evidenzia che esso è diretto a salvaguardare gli istituti scolastici che già hanno avviato attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità. Domanda pertanto la motivazione del parere contrario espresso sullo stesso, nonché sul successivo emendamento 1.89.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI chiarisce che il parere contrario sugli emendamenti 1.88 e 1.89 si fonda sulla circostanza che gli stessi non sono coerenti con la *ratio* del provvedimento in esame.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.88 e 1.89 sono respinti.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il sottosegretario Paola FRASSINETTI chiede di intervenire al fine di rendere le motivazioni del parere contrario espresso su alcuni emendamenti di cui è stato pocanzi accantonato l'esame.

Con riferimento all'emendamento 1.34, ribadisce il parere contrario in quanto tale proposta intende inserire un riferimento nella legge alle linee guida degli organismi internazionali in ambito sanitario.

Al riguardo, precisa di ritenere tale inserimento, per un verso, ultraneo, atteso che l'ordinamento italiano già ne tiene conto, e, per l'altro, inopportuno, in quanto finirebbe per conferire un valore

giuridicamente vincolante a tali indicazioni, che sarebbe addirittura ulteriore rispetto a quello previsto dai trattati internazionali.

Relativamente all'emendamento 1.53, esso mira a specificare in dettaglio le attività alternative da svolgersi in caso di mancato consenso, mentre risulta a suo giudizio preferibile la proposta di legge, che, salvaguardando l'autonomia scolastica, opera un rinvio alle attività coerenti con il PTOF.

Quanto alla proposta emendativa 1.63, fa presente che la contrarietà del Governo riguarda sia il carattere oneroso, sia il venir meno degli strumenti di flessibilità e di autonomia, sì da ostacolare le scuole nell'organizzazione delle attività formative alternative.

L'oratrice si sofferma infine sugli emendamenti 1.64 e 1.65, rilevandone criticamente i contenuti, ed in particolare l'eccessivo dettaglio delle attività alternative da svolgersi in caso di mancato consenso, che lede l'autonomia scolastica. Quanto nello specifico all'emendamento 1.65, giudica non condivisibile lo strumento individuato per la copertura dei relativi oneri, consistente nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati sui quali il Governo è appena intervenuto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.34, 1.53, 1.63, 1.64 e 1.65. Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che permangono accantonati gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché delle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono posti congiuntamente ai voti e respinti. In esito a successive e separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

La senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), in sede di dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 2.9, ne richiama le finalità, volte a specificare come, ai fini dell'individuazione dei soggetti esterni nello svolgimento delle attività formative, occorra avere riguardo a professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica. Domanda al Governo di motivare la contrarietà alla proposta emendativa e chiede alla Presidenza di disporre l'accantonamento della stessa.

D'intesa con il rappresentante del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice d'Elia, disponendo l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.9.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#) - la quale invita la Commissione a svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla propria proposta emendativa 2.18, che mira a precisare che nella scelta dei soggetti esterni il collegio dei docenti sia tenuto a garantire il rispetto del principio del pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici - il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il Rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento della stessa, nonché dell'emendamento 2.20, che interviene su una tematica affine.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.19, 2.21 e 2.22.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 2.23, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Le proposte emendative 2.24, 2.25 e 2.26 sono poste distintamente ai voti e respinte.

Accedendo alla richiesta della senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1, relativo alla cosiddetta "Carriera Alias".

L'emendamento 2.0.2 è indi posto ai voti e respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2 sono indi posti congiuntamente ai voti e respinti. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.3 e 3.0.1.

Su richiesta della senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#), il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 3.0.2.

Infine, con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia ,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che esso, già approvato dal Senato, in prima lettura, in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Evidenzia che la Camera ha confermato l'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all'approvazione in prima lettura. Si tratta: dell'articolo 4, che istituisce il Tavolo permanente per i cammini d'Italia; dell'articolo 5, che introduce il Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, predisposto dalla Cabina di regia; dell'articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell'articolo 9, che reca la disposizione di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala che la Camera è intervenuta invece, con alcune integrazioni, sull'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d'acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l'accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.

Fa indi presente che all'articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, disponendo che essa, nel definire gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente preveda anche l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI), sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI. Precisa che al medesimo articolo 3 è stata, altresì, integrata la composizione della Cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima Cabina di regia.

Passa poi a dar conto delle modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8, che riguardano le disposizioni finanziarie.

All'articolo 2, le spese di funzionamento della Banca dati dei cammini d'Italia, pari a 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell'articolo 8.

Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originariamente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la modifica dell'articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa.

Fa riferimento, infine, all'articolo 8, nel quale, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 e dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della Banca dati dei cammini d'Italia (articolo 2) - fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati (di cui all'articolo 2, comma 5) - si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Fa presente che, come emerso dalla relazione, le modifiche introdotte alla Camera non hanno modificato l'impianto del provvedimento approvato in prima lettura. Propone, pertanto, di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato

universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 gennaio, durante la quale si era conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SUGLI ATTI SENATO NN. 1112 E 1711

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge nn. 1112 e 1711, in materia di promozione e valorizzazione dell'architettura.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, avverte che la seduta della Commissione fissata per domani alle ore 9,15 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.